

FASCICOLO BILANCIO 2017

(Aggiornato al 12/01/2017)

A CURA DI:

MARCO SIGAUDO

MATTEO BARBERO

PAOLO GROS

FASCICOLO BILANCIO 2017

Sommario

FASCICOLO BILANCIO 2017	1
Azioni preparatorie	3
Allineamento piano dei conti e codifica completa	8
Confronto F.C.D.E. iscritto in Bilancio con quello accantonato.....	16
Analisi F.P.V. e suo utilizzo	20
Riaccertamento ordinario dei residui.....	28
Aggiornamento D.U.P.	32
Bilancio di previsione entrate	39
Determinazione prudenziale FSC	40
Addizionale Irpef.....	43
Oneri di urbanizzazione	44
Proventi alienazione immobili	45
Bilancio di previsione spese	46
Spese vincolate ex DL.78/10.....	47
Spese per acquisto di mobili e arredi (dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228)	49
Vincolo spese informatiche	50
Vincolo spese per acquisto immobili (art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228).....	51
Canoni di locazione passiva	55
Spese personale.....	56
Limite all'indebitamento	59
I fondi di garanzia	60
Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione	63
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del F.P.V. per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione	64
Prospetto concernente la composizione del F.C.D.E. per ciascuna delle annualità esaminate in bilancio	65
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di bilancio	66
Prospetto delle spese previste per l'uso dei contributi e trasferimenti.....	70

Prospetto delle spese previste per le funzioni delegate dalle Regioni.....	71
Nota Integrativa.....	72
Il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione	80
Deliberazione delle aree fabbricabili	81
Deliberazione destinazione sanzioni codice strada.....	82
Deliberazione conferma aliquote varie	83
Relazione collegio dei Revisori dei Conti	85
Verifica rispetto saldo finanza pubblica	87
Piano delle alienazioni e valorizzazioni	90
Elenco singoli immobili di proprietà dell'Ente.....	93
Prospetto oneri di urbanizzazione.....	94
Prospetto investimenti e relativa fonte di copertura.....	97
Prospetto dei servizi a domanda individuale	98
Programma delle collaborazioni autonome	99
Programma triennale delle opere pubbliche	100
Tabella relativa ai parametri di deficitarietà	102
P.E.G.	104
Piano delle performances.....	106
Piano degli indicatori	108
ESERCIZIO PROVVISORIO.....	109
GESTIONE PROVVISORIA	112

Azioni preparatorie

Nel rispetto di quanto previsto dalla nuova regolamentazione contabile, ed esplicitamente trattato all'interno del principio contabile 4/2, punto 8.3.3, vediamo quando sia possibile operare in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio.

Riportando l'estratto normativo vediamo come:

“8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente. “

Anche il DL.267/00, all'interno dell'art. 163, dai commi 2 al 7, tratta questa situazione:

2) Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.


3) L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio

provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

- 4) All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*
- 5) Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.**
- 6) I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*
- 7) Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."*

Ricordando la distinzione:

- **Esercizio provvisorio:** i nuovi impegni vengono effettuati in dodicesimi rispetto agli stanziamenti 2017.
- **Gestione provvisoria:** le uniche obbligazioni che possono essere gestite sono quelle riconducibili a impegni giuridici assunti nel 2016, o annualità precedenti, quelle dovute per legge e quelle necessarie per evitare l'insorgere di maggior danno.




Al fine di convalidare quanto detto fino a ora si riporta l'art. 163 del TUEL, comma 1:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

In sintesi quindi vediamo come:

- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento per gli enti che possono impegnare solo:
 - spese correnti;
 - eventuali spese correlate in partita di giro;
 - lavori pubblici per somma urgenza;
- nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Anche per il 2017 viene riproposto un tetto di 5/12;
- non sono soggetti, nel corso dell'esercizio provvisorio, al frazionamento in dodicesimi i soli costi tassativamente regolati dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato.



Concludendo il paragrafo dedicato all'esercizio provvisorio vediamo quali sono le variazioni agli stanziamenti attuabili rispetto all'ultimo bilancio approvato:

- riaccertamento dei residui e correlate variazioni connesse alla reimputazioni che interessano l'ultimo bilancio approvato (DG e parere organo revisione);
- uso della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie su spese vincolate (DG e parere organo revisione);
- attuazione di variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, operazione riconducibile a movimentazioni dell'organico all'interno dell'Ente (DG);
- uso del fondo di riserva per soddisfare obbligazioni generate da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi di legge o per evitare danni maggiori da inadempienza (DG);

- in riferimento alla spesa è possibile effettuare variazioni tra gli stanziamenti di competenza dei macroaggregati, variazioni compensative all'interno dei programmi, dei capitoli e dei macroaggregati, attuate eventualmente prevedendo la costituzione di nuovi capitoli (DG e atto Responsabile);
- per le entrate è consentito attuare variazioni agli stanziamenti di competenza con intento compensativo all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, è consentita la creazione di nuovi capitoli (atto responsabile). In assenza di variazioni compensative possono essere istituiti, con DG, capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso in cui non esistessero stanziamenti si potrebbe procedere ma con DC.

Nel richiamo della FAQ. 15 Arconet si sottolinea inoltre il comportamento da seguire nel caso in cui intervengano variazioni sul bilancio in corso di gestione rispetto a quello per cui è approvato il percorso di approvazione.

“Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione.

A tal fine, l'articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti allo schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell'ente prevede i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”.

Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso dell'esercizio provvisorio 2017, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2017-2019 già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio.


Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, la giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell'esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.”

Allineamento piano dei conti e codifica completa

Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e alle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.



Per questo motivo è necessario verificare che siano stati creati tutti i conti utili alla corretta gestione contabile dell'Ente.

Vediamo i principali.